

RELAZIONE

COMMISSIONE NAZIONALE ANC ENTI LOCALI

Il contesto normativo e la criticità della nomina consiliare

L'attuale sistema che affida al Consiglio comunale la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti degli enti locali solleva forti perplessità in termini di indipendenza e terzietà dell'organo di controllo. Scegliere i controllori attraverso un voto politico rischia di creare un legame fiduciario sbilanciato tra l'organo di controllo e la maggioranza consiliare che lo ha espresso, minando la percezione di imparzialità che deve caratterizzare la funzione di vigilanza contabile e finanziaria.

Il ritorno al sorteggio come garanzia di autonomia

Ripristinare il meccanismo del sorteggio da un elenco nazionale di professionisti qualificati rappresenta il rimedio più efficace per salvaguardare l'indipendenza del revisore. Ciò permetterebbe dei benefici in termini di:

- **Imparzialità oggettiva:** Il sorteggio recide il legame politico, garantendo che il revisore risponda unicamente alla legge, all'ordinamento finanziario e alla corretta gestione delle risorse pubbliche, garantendo la buona amministrazione e l'uso del denaro pubblico per la creazione di valore ossia più servizi concreti per i cittadini nel rispetto dell'economicità, dell'efficienza ed efficacia. Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo proficuo e tendere a massimizzare il rapporto tra l'impiego delle stesse ed i risultati da raggiungere. I risultati/gli obiettivi devono essere significativi, raggiungibili, misurabili, valutabili e temporizzati con indicatori e target idonei a monitorare e endicontare i risultati attesi.
- **Meritocrazia e qualificazione:** L'accesso all'elenco tramite requisiti stringenti di professionalità (iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e revisori legali, specifici crediti formativi) tutela l'alto profilo tecnico dei professionisti estratti. E' richiesta maggiore specializzazione, anche con affiancamento a chi già svolge la funzione di Revisore, e fin da subito deve essere in grado di governare i processi e le azioni da compiere in totale autonomia, basandosi sulle proprie competenze, senza l'ausilio di Responsabili Finanziari che a volte risultano ancor più impreparati.
- **Riduzione del contenzioso:** Viene azzerata la discrezionalità amministrativa, prevenendo tensioni politiche locali e ricorsi legati alle nomine elettive.

Il compenso dei revisori: adeguatezza e parametri

La determinazione del compenso deve bilanciare la complessità dell'ente con la dignità professionale della funzione. Il quadro attuale, regolato da decreti ministeriali basati sulla classe demografica e sul volume delle spese, mostra evidenti criticità:

- **Carico di lavoro esponenziale:** Le funzioni di controllo si sono intensificate notevolmente (vigilanza sugli equilibri di bilancio, pareri sui fondi PNRR, controlli sulle partecipate), spesso non adeguatamente retribuite.
- **Autonomia economica:** Un compenso certo, indicizzato e svincolato da trattative o sconti al ribasso decisi dall'ente controllato è il presupposto fondamentale per evitare condizionamenti di natura economica.

Competenze e responsabilità dell'organo di revisione

Il profilo del revisore richiede competenze specialistiche e multidisciplinari che spaziano dalla contabilità pubblica al diritto amministrativo. Le pesanti responsabilità patrimoniali e l'esposizione al giudizio della Corte dei Conti impongono che i professionisti operino in condizioni di assoluta serenità, supportati da un sistema di nomina basato sul sorteggio che restituisca autorevolezza e terzietà all'intero collegio.

L'ordinamento dei revisori dei conti degli enti locali (disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali - TUEL, D. Lgs. n. 267/2000) prevede regole precise sia per quanto riguarda il cumulo degli incarichi sia per la determinazione dei compensi professionali.

Limiti al numero di incarichi

- **Limite quantitativo complessivo (Art. 238 TUEL):** Salvo diverse disposizioni previste dai regolamenti di contabilità dei singoli enti locali, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di **otto incarichi** contemporaneamente all'interno dei collegi dei revisori delle autonomie locali.
- **Divieto di reiterazione (Art. 235 TUEL):** È imposto il rigido **limite del duplice mandato**. Ciascun revisore non può svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale (considerando che ogni mandato ha una durata triennale), rendendo obbligatoria una turnazione per evitare legami prolungati con la stessa amministrazione.

Il compenso legato alla popolazione residente

Il compenso base annuo dei componenti dell'organo di revisione è regolato dall'articolo 241 del TUEL, il quale stabilisce che gli importi siano determinati tramite decreti del Ministero dell'Interno in base alla **classe demografica** dell'ente.

Questo legame storico con il numero dei cittadini residenti continua a essere fortemente criticato dai professionisti del settore per diverse ragioni pratiche:

- **Disallineamento con il carico di lavoro effettivo:** Un piccolo comune montano o costiero con pochi abitanti residenti può trovarsi a gestire flussi turistici straordinari, ingenti investimenti in opere pubbliche o un'elevata mole di fondi legati al PNRR, generando un volume di controlli finanziari e contabili sproporzionato rispetto al parametro demografico.
- **Complessità gestionale legata dai numeri:** La complessità della contabilità armonizzata, la gestione delle società partecipate e il controllo sugli equilibri di bilancio gravano con lo stesso livello di responsabilità (e di rischio professionale) anche su enti demograficamente piccoli, rendendo il compenso legato ai residenti spesso inadeguato rispetto all'effettivo impegno richiesto.

Considerazioni conclusive:

La riforma del sistema dei controlli interni negli enti locali richiede una svolta radicale che tocchi tre nodi cruciali: le modalità di nomina, il limite e la natura degli incarichi, e l'effettività della preparazione tecnica.

Il ritorno al sorteggio per la presidenza

Ripristinare il meccanismo del sorteggio dall'elenco nazionale per la nomina del presidente del Collegio dei revisori rappresenta un presidio imprescindibile di terzietà e indipendenza. Svincolare questa figura apicale da qualsiasi dinamica di nomina politica o discrezionale significa garantire un organo di controllo autenticamente autonomo, capace di esercitare le proprie funzioni di vigilanza senza condizionamenti locali e con il solo obiettivo della legittimità contabile e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



Razionalizzazione degli incarichi e superamento del parametro demografico Ridurre il tetto massimo degli incarichi — portandoli ad esempio a quattro — risponde alla necessità di assicurare la massima qualità e dedizione al lavoro di controllo, oggi spesso sacrificato nella frammentazione di troppe posizioni simultanee. Contestualmente, è improcrastinabile il superamento del legame del compenso con la mera popolazione residente (sia per i piccoli comuni che superano soglie critiche sia per le realtà oltre i 100.000 abitanti). La complessità finanziaria di un ente non si misura sul numero dei cittadini, ma sul volume di bilancio, sulla gestione delle società partecipate, sulla mole delle opere pubbliche e sulla gestione dei fondi straordinari come il PNRR. Il compenso e l'impegno professionale devono basarsi sul rischio e sulla complessità gestionale effettiva.

Qualificazione professionale e obbligo formativo La crescente complessità della contabilità armonizzata impone un netto salto di qualità nella preparazione tecnica dei professionisti. Introdurre un regime rigoroso di formazione continua obbligatoria, con un monte ore annuale certificato e mirato alla finanza pubblica locale, non è un orpello burocratico ma un prerequisito fondamentale per la stabilità del sistema. Solo un revisore costantemente aggiornato può trasformarsi da mero esecutore di controlli formali a vero consulente strategico per la tenuta dei conti pubblici. Ed è per questo che la commissione ha suggerito un periodo di formazione pratico affiancando chi opera sul campo con incarichi già attribuiti e gestione degli stessi da parte degli ordini locali.

IL PRESIDENTE
ANTONIO D'ANGELO